



COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)



P.ZZA REPUBBLICA, 1 - 44020 OSTELLATO (FE) C.F. E P. I. 00142430388
Tel. 0533 683911 - Fax 0533 681056 E-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

SETTORE TECNICO

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, ESCLUSIVAMENTE PER TAGLIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE ANNO 2025, DI BENI DEMANIALI QUALI LE PORZIONI PERIFERICHE DELLE AREE VERDI DELLA ZONA SIPRO DI SAN GIOVANNI E DEL PARCO URBANO DI OSTELLATO

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

La concessione, a favore di [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] con sede in [REDACTED] Via [REDACTED], ha per oggetto esclusivamente nel taglio dell'erba a scopo di fienagione per il periodo 01 maggio – 01 novembre 2025 escludendo qualsiasi altro uso o detenzione dei seguenti terreni:

- zona industriale SIPRO di San Giovanni d'Ostellato, aree a verde comunali non destinate all'uso di parchi e giardini in quanto costituenti semplici aree di pertinenza stradale, come meglio indicate con colore verde nell'allegata mappa (ALLEGATO 1),
- parco urbano di Ostellato, Via Dosso Rastrello ad eccezione della fascia di metri 10 per lato a fianco della pista ciclabile, dell'area destinata ai campi da volley e calcetto, dell'area destina ad orti per anziani, e dell'area boscata, il tutto come indicato nell'allegata mappa (ALLEGATO 2)

ARTICOLO 2 – Obblighi del concessionario

La ditta concessionaria è tenuta a garantire il taglio dell'erba almeno due volte all'anno, nel periodo maggio-novembre 2025 e comunque con la frequenza necessaria per garantire il decoro delle aree e prevedere la successiva rimozione dell'erba mediante pressatura in rotoballe, che dovranno essere rimosse entro 5 giorni dalla loro realizzazione.

I tagli dovranno essere effettuati con mezzi idonei e il prodotto risultante dovrà essere asportato per le successive operazioni a seguito del taglio e delle successive lavorazioni per l'essicazione dello stesso;

Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone o alle cose;

Qualora il soggetto affidatario non dovesse provvedere allo sfalcio o dovesse provvedervi in modo incompleto, con incuria o con modalità tali da creare possibili danni verso terzi e/o verso il Comune, quest'ultimo diffiderà un'unica volta il soggetto ad eseguire correttamente lo sfalcio entro sette giorni dalla comunicazione. Qualora, a seguito di diffida, dovesse permanere l'inadempimento, il Comune provvederà alla revoca della concessione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi ogni azione verso lo stesso soggetto per eliminare eventuali danni da esso provocati e gli effetti dell'incuria, in tal caso l'affidatario non potrà pretendere alcun che, neppure a titoli di risarcimento.

ARTICOLO 3 – Prescrizioni generali

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- La presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'amministrazione comunale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione;
- Sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione di sfalcio così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione;
- L'amministrazione comunale resta del tutto estranea ad ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione;
- Il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di sfalcio e raccolta delle rotoballe;

ARTICOLO 4 – Durata della concessione

La concessione avrà durata dalla data di sottoscrizione della stessa al giorno 01 novembre 2025 e non potrà essere prorogata o rinnovata per gli anni successivi.

La concessione può essere revocata in ogni momento con preavviso di 15 giorni qualora a giudizio dell'amministrazione comunale risultasse pregiudizio agli interessi pubblici, in questo caso il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento alcuno;

ARTICOLO 5 – Canone di concessione

Preventivamente alla sottoscrizione della presente il concessionario corrisponderà al Comune di Ostellato il canone di concessione, corrispondente all'importo proposto in sede di offerta pari a €

ARTICOLO 6 – Richiami a disposizioni e regolamenti

Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ferrara, Comune di Ostellato, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 7 – Controversie

Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di Ferrara

ARTICOLO 8 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella presente concessione, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la ditta

Per il Comune di Ostellato
Il responsabile del Settore Tecnico
Arch. Marco Zanoni
